

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 6 del 30 Giugno 2008

Oggetto: GLI STRAORDINARI DETASSATI

PREMESSA

Con l'approvazione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 sono state introdotte misure urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Il provvedimento, che ha iniziato l'esame parlamentare per la conversione in legge, introduce nell'articolo 2 misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.

La norma in via generale prevede la possibilità di beneficiare di una tassazione ridotta al 10% per specifiche componenti di reddito prodotto dai lavoratori nel periodo 1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008.

Campo di applicazione

Le disposizioni agevolative dell'articolo 2, per espressa previsione del comma 5, si applicano ai lavoratori assunti con un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia, presso datori di lavoro appartenenti al settore privato.

Devono ritenersi del settore privato anche le aziende costituite a prevalente (o totale) capitale pubblico per la gestione di servizi di utilità pubblica dal momento che esse conservano una identità giuridica di natura privata.

Sono esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione così come definita dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001; vale a dire, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono altresì esclusi i soggetti titolari solo di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente come, ad esempio, gli amministratori di società e collaboratori coordinati e continuativi.

Possono, invece, beneficiare della disposizione agevolativa i soggetti che nel corso del periodo di imposta 2007 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro unitamente ad un reddito assimilato al lavoro dipendente anche superiore a tale limite.

E' ammesso al beneficio il lavoratore che possa far valere un reddito non superiore a 30.000 euro prodotto nel corso del 2007 indipendentemente dal fatto che nel corso del periodo di imposta 2008 egli superi il limite previsto dalla norma.

Condizione

Come detto nel paragrafo precedente, possono beneficiare del regime fiscale agevolato i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.

L'importo da considerare relativamente al periodo di imposta 2007 è comprensivo degli eventuali emolumenti percepiti dal lavoratore a titolo di straordinario o di premi di risultato nonché di ogni altro reddito che ha concorso alla formazione del reddito complessivo del lavoratore. Sono escluse dal limite precedentemente indicato le somme soggette a tassazione separata.

Sono da escludere dal computo del reddito per la verifica della condizione, le somme percepite a tassazione separata (come arretrati di lavoro dipendente oppure a seguito di erogazione del trattamento di fine rapporto) nonché le somme indicate nel punto 2 della medesima certificazione atteso che esse fanno riferimento a redditi assimilati al lavoro dipendente.

Le somme agevolate

Sono agevolate le seguenti somme erogate a livello aziendale:

- a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della entrata in vigore del provvedimento;
- c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.



Straordinari

La norma prevede espressamente che le somme agevolate sono quelle erogate per prestazione di lavoro straordinario effettuate ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Tuttavia, tenuto conto delle finalità del provvedimento, devono ritenersi agevolate anche le prestazioni straordinarie rese nel rispetto della regolamentazione prevista dal contratto collettivo applicato.

Si ritiene che rientrino nell'alveo degli emolumenti agevolati anche gli straordinari forfetizzati tenuto conto del fatto che tale modalità di riconoscimento dell'importo non altera la natura dell'importo erogato. E' necessario, tuttavia, dimostrare un'effettiva prestazione straordinaria svolta dal lavoratore ai sensi del citato decreto n. 66/2003.

Lavoro supplementare e clausole elastiche

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale sono agevolati sia il lavoro supplementare sia le ore svolte in applicazione delle clausole elastiche; tuttavia, in entrambi i casi il beneficio spetta solo ai lavoratori il cui contratto di lavoro è stato stipulato, ovvero trasformato, prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto n. 93/2008).

In altri termini, il legislatore ha voluto agevolare i rapporti a tempo parziale esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge relativamente all'orario già fissato a quella data.

Pertanto, non rilevano ai fini del riconoscimento dell'agevolazione eventuali variazioni in riduzione dell'orario di lavoro di rapporti già a tempo parziale alla data del 29 maggio 2008 e concordate tra le parti dopo tale data.

L'esclusione dei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del provvedimento trova giustificazione nella volontà di prevenire comportamenti elusivi da parte del datore di lavoro e del lavoratore, attraverso la stipula di un contratto individuale con orario "base" ridotto, per incrementare il numero di ore di lavoro supplementare su cui verrebbe applicata la tassazione ridotta.

Retribuzione premiante

Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa; queste somme non è necessario che siano contenute in un accordo collettivo aziendale di secondo livello ma possono essere previste anche in modo unilaterale dal datore di lavoro.

Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica.



Al contrario, sembra potersi escludere dal novero delle somme agevolate gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale).

Periodo agevolato

Il periodo di riferimento interessato è quello che va dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Le somme che rientrano nel regime fiscale agevolate devono rispettare il doppio vincolo imposto dal legislatore; ossia, devono essere erogate ed effettuate nel periodo suddetto.

Da tale previsione sono escluse le somme erogate ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 per le quali sussiste solo un vincolo di erogazione in base al consueto principio di cassa.

Conseguentemente, sono escluse dall'agevolazione, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di straordinari effettuati a giugno 2008 e liquidati dal 1° luglio 2008.

Sono altresì escluse dall'agevolazione le prestazioni rese nel periodo agevolato ed erogate dopo il 12 gennaio 2009.

Infatti, il limite del 31 dicembre deve ritenersi esteso, in base al principio di cassa allargato, al 12 gennaio 2009.

Misura del beneficio

L'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 93/2008 prevede che l'importo massimo su cui applicare l'agevolazione è pari a 3.000 euro lordi relativamente al semestre agevolato. L'importo deve ritenersi una franchigia e quindi l'eventuale superamento determina l'applicazione del regime fiscale ordinario solo sulla parte eccedente.

Sulle somme incentivate si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

Il richiamo all'importo "lordo" deve intendersi riferito al lordo della sola imposta sostitutiva e non del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori. Questa interpretazione è confermata dal successivo comma 2 in cui si fa riferimento ai "redditi di cui al comma 1"; l'esplicito riferimento ai "redditi" del comma 1 porta ad escludere l'applicazione sull'importo di 3.000 euro della trattenuta previdenziale posta a carico del lavoratore.

L'importo di 3.000 euro deve intendersi riferito a ciascun lavoratore dipendente e per l'intero semestre e, quindi, non per ciascun rapporto di lavoro.



L'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, il lavoratore, oltre alla riduzione della tassazione diretta, beneficia anche di un vantaggio indiretto derivante dalle maggiori detrazioni fiscali che sono commisurate al reddito complessivo prodotto.

All'imposta sostitutiva del 10 per cento si applicano, in quanto compatibili, le norme ordinarie previste per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso. E' ammesso, dunque, che essa possa essere oggetto di compensazione sia "interna" sia "esterna" in base alle ordinarie modalità applicate dal sostituto di imposta in materia di Irpef e addizionali regionali e comunali.

Criteri di applicazione

L'agevolazione è applicata direttamente dal sostituto d'imposta salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Tale rinuncia è necessaria laddove il lavoratore abbia avuto, ad esempio, più rapporti di lavoro che complessivamente hanno dato luogo ad un reddito superiore a 30.000 euro e che il sostituto di imposta non è in grado di conoscere nel suo complesso.

La rinuncia è solo eventuale per il lavoratore qualora dipenda da un calcolo di convenienza rispetto al regime ordinario.

Infatti, va ricordato che l'applicazione dell'imposta sostitutiva esclude il riconoscimento delle detrazioni fiscali normalmente previste sui redditi di lavoro dipendente.

La norma prevede che l'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta in via automatica salva rinuncia scritta da parte del lavoratore.

Se il sostituto di imposta che applica il beneficio non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

Si possono quindi verificare le seguenti situazioni:

1. lavoratore che nel corso del 2007 è stato dipendente per l'intero periodo di imposta presso il datore di lavoro che applica il beneficio: non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore;
2. lavoratore che nel corso del 2007 è stato dipendente per una parte del periodo di imposta presso il datore di lavoro che applica il beneficio: non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore anche se essa appare opportuna per la determinazione del diritto al beneficio fiscale;
3. lavoratore che nel corso del 2007 è stato dipendente per l'intero periodo di imposta presso un datore di lavoro diverso da quello che applica il beneficio: il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta il reddito percepito;

4. lavoratore che nel corso del 2007 non ha prestato attività di lavoro dipendente: non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore; non è prevista alcuna dichiarazione da parte del lavoratore nche se essa appare opportuna per la determinazione del diritto al beneficio fiscale.

Nel caso di cessazione del rapporto durante il semestre di sperimentazione, il sostituto di imposta comunica al lavoratore la parte di reddito su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva.

Prestazioni assistenziali

La norma prevede che l'importo agevolato non concorre alla determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro.

L'importo agevolato non si computa, dunque, nel calcolo della quota Ise e Isee.

Si ricorda che l' Ise (indicatore della situazione economica) e l' Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità .

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

In caso di nucleo familiare la norma prevede espressamente che le somme agevolate si computino “entro il limite massimo di 3.000 euro”.

Pertanto, se due coniugi beneficiano entrambi della detassazione nei rispettivi rapporti di lavoro, sarà possibile escludere tale reddito dal calcolo Isee solo nei limiti di 3000 euro complessivi.

Per tutte le altre prestazioni che non fanno riferimento a questi indicatori (il caso più comune sono gli assegni per il nucleo familiare) la norma prevede l'espresso computo nel reddito complessivo del contribuente. Sono fatte salve le prestazioni in godimento sulla base del reddito dichiarato nel corso del 2007.

Erogazioni liberali

Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 93/2008 prevede la soppressione dell'articolo 51, comma 2, lettera b) del Tuir. Il provvedimento è entrato in vigore dal 29 maggio 2008. Si tratta delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a euro 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi:



- in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive legge n. 172/1992.

Si ritiene che l'abrogazione si applichi in base ad un principio di cassa. Vale a dire che il beneficio non trova più applicazione a partire dal 29 maggio 2008 anche se l'azienda ha deliberato la concessione del beneficio prima dell'entrata in vigore del provvedimento e provvede all'erogazione dopo tale data. L'abrogazione deve intendersi a titolo definitivo e non sperimentale.

Continuano a non concorrere alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Tuir, i fringe benefit, ancorché erogati per liberalità, di valore inferiore ai 258,23 euro.

Fondazione Studi
Il Presidente
Rosario De Luca

